



Assicurazione militare

Assicurati a titolo professionale

suvacare

prestazioni e riabilitazione

Le agenzie Suva/AM sul territorio

Suva Genève Assurance militaire

Rue Ami-Lullin 12, Case postale, 1211 Genève 3, Tel. 022 707 85 55
Competente per i cantoni GE, JU, NE, VD, FR (f), VS (f), BE (f)

Suva Bern Militärversicherung

Laupenstrasse 11, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 387 35 35
Competente per i cantoni AG, BL, BS, LU, SO, BE d, FR (d) e VS (d)

Suva St. Gallen Militärversicherung

Unterstrasse 15, Postfach, 9001 St. Gallen, Tel. 071 227 75 11
Competente per i cantoni SG, TG, SH, ZH, AI, AR, GL, UR, SZ, OW, NW, ZG e GR (d)

Suva Bellinzona Assicurazione militare

Piazza del Sole 6, Casella postale, 6501 Bellinzona, Tel. 091 820 20 11
Competente per i cantoni TI e GR (i)

Per maggiori informazioni consultare la Guida dell'Assicurazione militare (4515.i)
oppure la pagina Internet www.assicurazione-militare.ch

In caso di emergenza all'estero: Europassistance

Chiamando il numero +41 848 355 355 gli assicurati ricevono assistenza 24 ore su 24 in tutto il mondo. In caso di domande, inviare un'e-mail all'indirizzo suva@europassistance.ch.

Suva Assicurazione militare

Casella postale
3001 Berna

Informazioni

Tel. 031 387 35 35

Ordinazioni

www.suva.ch/waswo-it
Tel./Fax 031 387 35 35

Riproduzione autorizzata, salvo a
fini commerciali, con citazione della fonte.

Edizione rielaborata
Novembre 2015, 1800 copie

Codice

4516.i

Sommario

Dove si possono trovare le informazioni più importanti sull'assicurazione militare (AM)?	4
Cosa bisogna sapere in particolare?	5
A quanto ammonta il premio?	6
Cosa occorre fare per stipulare un'assicurazione facoltativa?	7
A cosa si ha diritto in caso di malattia o infortunio?	8
Quali spese di cura sono assunte dall'AM? Quali invece no?	9
Quali medicinali e cure dentarie vengono pagati dall'AM?	10
L'AM assume i costi di ausili per la vista e apparecchi acustici?	11

Dove si possono trovare le informazioni più importanti sull'assicurazione militare (AM)?

«Gli assicurati a titolo professionale attivi sono affiliati obbligatoriamente all'assicurazione militare. Gli assicurati a titolo professionale in pensione possono stipulare un'assicurazione facoltativa contro le malattie e gli infortuni.» Art. 2 LAM

Guida all'assicurazione militare (AM)

Il presente opuscolo è un complemento alla Guida all'assicurazione militare (AM). La Guida, indispensabile per gli assicurati a titolo professionale, fornisce risposte tra l'altro alle seguenti domande: chi è assicurato e contro quali rischi? Quali costi copre l'AM? Come procedere in caso di disaccordo? Dove procurarsi maggiori informazioni? Chi sono gli interlocutori regionali?

La Guida all'AM può essere scaricata direttamente in formato PFD dal sito www.assicurazione-militare.ch > Pubblicazioni oppure ordinata all'indirizzo www.suva.ch/waswo-it (codice 4515.i) o chiamando lo 031 387 35 35.

Legge sull'assicurazione militare (LAM)

La LAM è la base legislativa determinante per l'assicurazione militare. Essa disciplina gli obblighi (persone assicurate, principi di responsabilità, ecc.), l'offerta (cure mediche, indennità giornaliera, rendite, ecc.), i rapporti con terzi (ad es. con l'assicurazione malattia) e la procedura. Per gli assicurati a titolo professionale, la LAM corrisponde a un regolamento di assicurazione.

La LAM può essere scaricata direttamente in formato PDF da www.assicurazione-militare.ch > Pubblicazioni.

Cosa bisogna sapere in particolare?

«Gli assicurati a titolo professionale beneficiano di una copertura continua, anche nel tempo libero.» Art. 3 LAM

Copertura assicurativa

La copertura assicurativa è data indipendentemente dal fatto che l'assicurato sia occupato a tempo pieno o parziale. L'ammontare del premio è lo stesso in entrambi i casi. I premi sono dedotti direttamente dallo stipendio. In caso di congedo non pagato, l'importo dovuto per questo periodo è dedotto di regola alla ripresa del lavoro.

Attività accessoria

Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa accessoria per la quale sussiste l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF, è l'assicuratore corrispondente che risponde in caso di infortunio.

Notifica

Tutti i fornitori di prestazioni mediche (medici, ospedali, ecc.) sono tenuti per legge (art. 38 LAM) a notificare immediatamente gli infortuni all'AM. È pertanto necessario comunicare al medico curante che le cure vanno a carico dell'AM e compilare in modo completo il modulo di notifica.

Garanzie di pagamento

All'AM devono essere inoltrate le richieste di garanzia di pagamento per: soggiorni di cura, provvedimenti di medicina complementare, cure dentarie, scarpe ortopediche, apparecchi acustici e, in caso di dubbio, anche ad esempio per i medicinali omeopatici.

Tessera di assicurazione

L'assicurato a titolo professionale riceve dall'AM una tessera assicurativa europea valida sia in Svizzera, sia all'estero.

A quanto ammonta il premio?

«L'AM fornisce prestazioni in luogo dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la LAMAL e in luogo dell'assicurazione infortuni non professionali secondo la LAINF. Per queste prestazioni gli assicurati versano due premi.» Art. 2 AM e art. 8 OAM

Premio per le cure medico-sanitarie

Il premio per l'assicurazione obbligatoria degli assicurati a titolo professionale è stabilito in considerazione del premio che deve essere pagato alla cassa malati per prestazioni analoghe. Il premio mensile ammonta ad 1/12 del 2,3 per cento del guadagno annuo massimo assicurato.

Livelli di premi

Chi percepisce uno stipendio pari o inferiore all'importo massimo previsto per il livello di valutazione A della classe di stipendio 16 versa un premio ridotto. È determinante lo stipendio secondo l'Ordinanza sul personale federale, compresi eventuali indennità di funzione, indennità speciali o indennità in funzione del mercato del lavoro.

Classe di stipendio	Premio mensile	Riduzione del premio in %
10	150.40	- 48 %
13	211.15	- 27%
16	254.55	- 12%
17	289.25	nessuna riduzione

Premio per gli infortuni non professionali

Gli assicurati a titolo professionale sono tenuti a versare un premio per le prestazioni fornite dall'AM in relazione agli infortuni non professionali. Il premio ammonta allo 0,4 per cento dello stipendio su cui sono riscossi i contributi sociali (stipendio massimo LAINF: 148 200 franchi) o al massimo a 49.40 franchi al mese (stato: 2016).

Cosa occorre fare per stipulare un'assicurazione facoltativa?

«Gli assicurati a titolo professionale in pensione possono concludere presso l'AM un'assicurazione di base contro i danni alla salute dovuti a malattia o infortunio dietro pagamento di un premio.»

Art. 2 e art. 8a OAM

Affiliazione

La domanda di adesione all'assicurazione facoltativa deve essere inoltrata entro due mesi dal termine del rapporto di servizio con la Confederazione. L'affiliazione avviene senza riserve con effetto dal giorno del pensionamento. L'assicurazione facoltativa copre qualsiasi nuova affezione che si manifesti dopo la conclusione del rapporto di servizio. Le disposizioni della LAM si applicano per analogia anche all'assicurazione facoltativa.

Prestazioni

Le prestazioni dell'assicurazione facoltativa (art. 16 e artt. 18a - 21 LAM) comprendono: cure mediche, cure dentarie, spese di viaggio e di soccorso, indennità per cure a domicilio o soggiorni di cura, assegni per grandi invalidi e mezzi ausiliari. Agli assicurati non è richiesta alcuna partecipazione ai costi. I postumi tardivi e le ricadute di danni alla salute subiti durante la vita attiva continuano ad essere coperti dall'AM secondo l'articolo 6 LAM.

Premio

Il premio mensile dell'assicurazione facoltativa ammonta a 1/12 del 2,3 per cento del guadagno annuo massimo assicurato, ovvero a CHF 289.25 (stato: 2015). È direttamente dedotto dalla rendita di vecchiaia della Cassa pensioni «Pubblica» o dalla rendita dell'AM.

A cosa si ha diritto in caso di malattia o infortunio?

«Agli assicurati a titolo professionale spettano di principio le stesse prestazioni dell'AM di cui beneficiano gli altri assicurati. Vanno tuttavia osservate le particolarità in merito ad alcune prestazioni in natura.» Art. 8 segg. LAM

Prestazioni estese dell'AM

L'assicurato a titolo professionale beneficia delle prestazioni estese dell'AM, le quali comprendono ad es. assegni di custodia, provvedimenti d'integrazione, rendite di vecchiaia, ecc. Può anche partecipare agli screening delle truppe. Per maggiori informazioni gli assicurati possono rivolgersi all'incaricato cui fanno riferimento.

Legge sull'assicurazione militare (LAM)

Gli aspetti generali relativi alle prestazioni dell'assicurazione militare sono disciplinati nella LAM:

Prestazioni	Articolo LAM
Prestazioni assicurative (ad es. inizio delle prestazioni, diritto alle prestazioni, compensazione, garanzia, restituzioni)	Artt. 8–13
Diritto alle cure mediche	Artt. 16–18
Diritto ai mezzi ausiliari	Art. 21
Diritto sanitario e tariffe	Artt. 22–27
Riduzione o rifiuto di prestazioni	Artt. 64–66

Quali spese di cura sono assunte dall'AM? Quali invece no?

«Agli assicurati a titolo professionale non è richiesta alcuna partecipazione ai costi. L'AM paga le spese di cura direttamente agli operatori sanitari. Le spese supplementari sono a carico dell'assicurato. Per le cure di medicina complementare occorre richiedere preventivamente una garanzia di pagamento.»

Art. 16 segg. LAM

Cure in ospedali non convenzionati

L'AM assume le spese di cura soltanto degli ospedali con cui ha concluso una convenzione sulle tariffe. Chi intende farsi curare in un ospedale non convenzionato deve dichiarare preventivamente per iscritto che si farà carico di tutti i costi. L'AM rimborsa i costi di ospedalizzazione nello stabilimento convenzionato più vicino.

Spese supplementari

Gli assicurati che si fanno curare in un ospedale che non sia quello più vicino, in un reparto diverso da quello comune o da personale medico non esercitante nella loro regione devono sostenere le spese supplementari che ne derivano (cura, viaggio e perdita di guadagno). Le assicurazioni complementari private, stipulate in base alla legge sul contratto d'assicurazione, prevedono la copertura di varie spese supplementari (ad es. la degenza in camera semiprivata).

Cure di medicina complementare

La copertura delle prestazioni di medicina complementare è limitata. Prima di ricorrere a queste cure è opportuno informarsi presso l'AM. In ogni caso deve essere inoltrata una richiesta di garanzia di pagamento.

Cure all'estero

L'AM paga i costi effettivi delle cure ambulatoriali e ospedaliere all'estero (le modalità di pagamento sono disciplinate dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone).

Quali medicinali e cure dentarie vengono pagati dall'AM?

«L'AM assume i costi dei farmaci prescritti da medici che figurano nell'Elenco delle specialità o nell'Elenco dei medicinali con tariffa, nonché i costi delle malattie dentarie secondo l'assicurazione malattia.» Art. 18a LAM

L'AM assume i costi di medicinali e cure dentarie a determinate condizioni.

Medicinali	- Farmaci che figurano nell'Elenco dei medicinali con tariffa (EMT) o nell'Elenco delle specialità (ES) prescritti da un medico.
Cure dentarie	- Costi delle cure dentarie economiche e appropriate in seguito a infortunio - Costi delle cure dentarie causate da malattia grave e non evitabile dell'apparato masticatorio, da malattia grave sistemica o da suoi postumi o che si rendono necessarie per il trattamento di una malattia grave sistemica o dei suoi postumi. Le richieste di garanzia di pagamento per qualsiasi cura dentaria devono essere notificate preliminarmente dal dentista curante all'AM con il modulo «Notifica di lesioni dentarie».
Cure dentarie per piloti militari	- Costi delle cure ritenute necessarie dall'Istituto di medicina aeronautica (IMA) per salvaguardare l'abilità al volo, in base alle convenzioni tariffali.

L'AM assume i costi di ausili per la vista e apparecchi acustici?

«Il primo ausilio per la vista (occhiali o lenti a contatto) deve essere prescritto da un oculista.»

L'AM assume i costi di occhiali, lenti a contatto e apparecchi acustici a determinate condizioni.

Occhiali	- Contributo ai costi degli occhiali (montatura e lenti), se prescritti da un oculista: ogni cinque anni o per ogni adattamento richiesto da una notevole alterazione della capacità visiva (cfr. allegato delle istruzioni AM sulle spese di cura).
Lenti a contatto (giornaliere, per uso prolungato o usa e getta)	- Unicamente l'equivalente del costo di un paio di occhiali (lenti e montatura) con la stessa correzione. In presenza di un'indicazione medica tassativa, l'AM paga anche le lenti a contatto della tipologia proposta dall'oculista.
Apparecchi acustici	- Costo dell'apparecchio acustico secondo il livello di indicazione medica (1-3) o la prescrizione di un medico specialista (otorino-laringoiatra). - Costo dell'apparecchio e delle prestazioni dell'audioprotesista secondo la convenzione tariffale sugli apparecchi acustici. Chi sceglie espressamente un apparecchio acustico più caro, deve farsi carico delle spese supplementari.

L'assicurazione militare (AM)

L'AM è un istituto di assicurazione e di responsabilità della Confederazione, principalmente per chi presta servizio nell'esercito, nella protezione civile e nel servizio civile.

Dal 1° luglio 2005, l'Assicurazione militare è gestita dalla Suva su incarico della Confederazione. La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.

In questo opuscolo trova le informazioni più importanti sull'Assicurazione militare, sulla copertura assicurativa, sui premi e sulle prestazioni assicurative.

Suva Assicurazione militare

Casella postale
3001 Berna

Codice

4516.i
Edizione novembre 2015

Il modello Suva

I quattro pilastri della Suva

- La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.
- La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio di amministrazione. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.
- Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.
- La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.